

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile, Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, deputato) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Liquidazione delle spese processuali e DM 55/2014: cosa va ricompreso nel concetto di "fase decisoria"?

Le attività di cui alle fasi del DM n. 55/2014, cui il giudice deve far riferimento per la liquidazione delle spese processuali, sono puramente esemplificative e non hanno esclusivo riguardo alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa a cui favore sono liquidate le spese di lite. Nel concetto di "fase decisoria" deve infatti essere ricompreso, non solo la precisazione delle conclusioni o la redazione e il deposito di comparse conclusionali o di replica ma anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, etc. In ogni caso il DM n. 55/2014 sancisce che nella liquidazione delle spese il Giudice tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di cui alla lettera e).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.4.2018, n. 9046

...omissis...

Fatti di causa

ccccricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania del 2/2/2015 n. 190 che, rigettando l'appello, lo ha condannato a pagare in favore cccc del grado liquidate in complessivi Euro 3.777,00 (comprensivi di Euro 1.820 per la fase decisoria), a seguito di esito vittorioso per ccc di una lite. All'origine del giudizio vi fu una citazione volta a far constare una diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p., le cui vicende sono irrilevanti ai fini del presente giudizio di cassazione nel quale è in discussione unicamente la statuizione del giudice di appello relativa alle spese del grado. Avverso la sentenza e, in particolare, avverso il capo relativo alla condanna di esso appellante alle spese di lite, il *omissis* propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso cccc

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., L. 31 dicembre 2012, n. 247, Decr. Min. della Giustizia del 10/03/2014 n. 55, art. 132 c.p.c., n. 4; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha liquidato, ai sensi del D.M. 2014/55, le spese del grado d'appello ed in particolare nella parte in cui ha computato, nella somma complessiva delle spese, l'importo di Euro 1.820 per la fase decisoria in applicazione del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Sulla base di queste premesse, la Corte d'Appello avrebbe errato nel liquidare un importo per la fase decisoria che non sarebbe stata svolta dall'appellata, non avendo la medesima (nè preso parte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/11/2014, nè depositato la comparsa conclusionale nè la memoria di replica. Da quanto premesso discende che la condanna al pagamento dell'importo per la fase decisoria non corrisponderebbe ad una attività difensiva effettivamente espletata, dando luogo ad una illegittima statuizione da parte del giudice d'appello.

Il motivo è infondato in quanto le attività di cui alle fasi del DM n. 55/2014, cui il giudice deve far riferimento per la liquidazione delle spese processuali, sono puramente esemplificative e non hanno esclusivo riguardo alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa a cui favore sono liquidate le spese di lite. Nel concetto di "fase decisoria" deve infatti essere ricompreso, non solo la precisazione delle conclusioni o la redazione e il deposito di comparse conclusionali o di replica ma anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, etc.

In ogni caso il DM n. 55/2014 sancisce che nella liquidazione delle spese il Giudice tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di cui alla lettera e).

Da quanto precede consegue la palese infondatezza del ricorso, che deve essere rigettato, con le conseguenze sulle spese, liquidate come in dispositivo, e sul raddoppio del contributo unificato.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.100 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.